DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1996

relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/239/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando che per proteggere la salute animale e la sanità pubblica nella Comunità, la Commissione ha adottato le seguenti decisioni: la decisione 94/474/CE, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE [4], modificata da ultimo dalla decisione 95/287/CE [5], la decisione 92/290/CEE, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito [6], la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi [7] e la decisione 94/382/CE, del 27 giugno 1994, sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme [8];

considerando che il 20 marzo 1996 il governo britannico ha informato la Commissione di aver adottato misure supplementari in seguito alla pubblicazione di nuove informazioni circa la comparsa di alcuni casi della malattia di Creutzfeldt-Jacob nel Regno Unito; che queste misure consistono:

— nel disossamento delle carcasse ottenute da bovini di oltre 30 mesi di età in stabilimenti riconosciuti, sotto la sorveglianza del «Meat Hygiene Service»; le rifilature devono essere classificate come frattaglie specifiche di carni bovine (SOB);

— nel divieto dell'uso di farina di carne e di ossa proveniente da mammiferi nell'alimentazione di qualsiasi animale domestico;

considerando che, in seguito alla pubblicazione delle suddette informazioni e dell'annuncio di tali misure da parte del Regno Unito, altri Stati membri hanno deciso di vietare l'introduzione, nel loro territorio, di bovini vivi e di carni bovine in provenienza dal Regno Unito;

considerando che il 22 marzo 1996 il comitato scientifico veterinario è stato consultato;

considerando che, nel contesto attuale non è possibile pronunciarsi in maniera definitiva sul rischio di trasmissione della BSE all'uomo; che l'esistenza di tale rischio non può essere esclusa; che l'incertezza che ne deriva ha suscitato grandi preoccupazioni nei consumatori; che, stando così le cose, appare opportuno, quale misura di emergenza, vietare in via transitoria la spedizione di bovini vivi o di carni bovine o di qualsiasi prodotto ottenuto da carni bovine dal territorio del Regno Unito verso il territorio degli altri Stati membri; che, per evitare sviamenti di traffico, è necessario applicare gli stessi divieti alle esportazioni a destinazione dei paesi terzi;

considerando che nel corso delle prossime settimane la Commissione procederà ad un'ispezione comunitaria nel Regno Unito per valutare l'applicazione dei provvedimenti adottati; che si ravvisa inoltre l'opportunità di approfondire sotto il profilo scientifico la portata delle nuove informazioni e le misure da adottare;

considerando che è di conseguenza necessario rivedere la presente decisione dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui sopra;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
[4] GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.
[5] GU n. L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 40.
[6] GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 37.
[7] GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.
[8] GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In attesa di un esame globale della situazione e ferme restando le disposizioni comunitarie in vigore in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, il Regno Unito non spedisce dal proprio territorio negli altri Stati membri né nei paesi terzi:

— bovini vivi, né sperma o embrioni di bovini,

— carni della specie bovina macellate nel Regno Unito,

— prodotti ottenuti da animali della specie bovina, macellati nel Regno Unito, che possono entrare nella catena alimentare umana o animale, nonché prodotti destinati ad essere impiegati in medicina, prodotti cosmetici e farmaceutici;

— farine di carni e di ossa provenienti da mammiferi.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Il Regno Unito trasmette ogni due settimane alla Commissione un rapporto sull'applicazione delle misure adottate in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali.

Articolo 4

Il Regno Unito è invitato a presentare nuove proposte di lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina sul suo territorio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione